



ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 70 DEL 03/09/2014

OGGETTO: **TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2014 -
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE AMBIENTALE - APPROVAZIONE.**

Adunanza ordinaria del 03/09/2014 ore 13:00 seduta pubblica.

Il Presidente Ilaria Santi dichiara aperta la seduta alle ore 15,20.

Risultano presenti al momento della votazione , il Sindaco Matteo Biffoni ed i seguenti 25 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Alberti Gabriele	-	S	Bartolozzi Elena	S	-
Benelli Alessandro	-	S	Berselli Emanuele	S	-
Bianchi Gianni	-	S	Calussi Maurizio	S	-
Capasso Gabriele	S	-	Carlesi Massimo Silvano	S	-
Cenni Roberto	S	-	De Rienzo Filippo Giovanni	S	-
Garnier Marilena	S	-	Giugni Alessandro	-	S
La Vita Silvia	S	-	Lombardi Roberta	S	-
Longo Antonio	-	S	Longobardi Claudia	S	-
Mennini Roberto	S	-	Milone Aldo	S	-
Mondanelli Dante	-	S	Napolitano Antonio	S	-
Pieri Rita	S	-	Rocchi Lorenzo	S	-
Roti Luca	S	-	Santi Ilaria	S	-
Sanzo' Cristina	-	S	Sapia Marco	S	-
Sciumbata Rosanna	S	-	Silli Giorgio	S	-
Tassi Paola	S	-	Tropepe Serena	S	-
Vannucci Luca	S	-	Verdolini Mariangela	S	-

Presiede il Presidente del Consiglio Ilaria Santi , con l'assistenza del Vice Segretario Generale Giovanni Ducceschi.

Assistono alla seduta i seguenti assessori : Biancalani Luigi Alessi Filippo Faltoni Monia
Toccafondi Daniela Squittieri Benedetta Faggi Simone Barberis Valerio Ciambellotti Maria
Grazia Mangani Simone

(omissis il verbale)



DELIBERAZIONE N. 70 del 03/09/2014

OGGETTO: TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2014 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE AMBIENTALE - APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO

- Visto il Regolamento Comunale dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per la disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 31/03/2005 e successivamente modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 04/05/2007;

- Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) approvato con la Delibera del Consiglio Comunale n. 67 in data oderina, ai sensi della Legge 147/2013, art. 1, comma 639 e seguenti;

- Considerato che il Titolo IV del Regolamento di cui al punto precedente nonché l'art.30 del "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per la disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale" prevedono di applicare riduzioni alle tariffe per le utenze domestiche, come stabilito ex art.49 comma 10 del D.Lgs. 5.2.1997 n.22 e dall'art.4, comma 2, del D.P.R. 27.4.1999 n.158 che stabilisce: "*.....fermo restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni, in particolare al fine di incentivare la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti secondo modalità contenute nell'articolo medesimo si stabilisce quanto segue:*

1) Per le utenze la cui distanza dal cassonetto è oltre 1000 metri, riduzione del 25% sulla parte variabile;

2) Per le utenze domestiche che utilizzeranno correttamente il composte per il conferimento del rifiuto putrescibile avrà diritto ad una riduzione del 10% previa eventuale verifica da parte del gestore;

3) A chi conferisce direttamente rifiuti urbani ingombranti presso gli impianti del gestore del servizio pubblico, è riconosciuta una riduzione calcolata come segue:

- Indice di produzione Kb riferito alla fascia di utenza per la consistenza del nucleo familiare come indicatore dei rifiuti prodotti annualmente, $TIA = Kg \cdot X$ (kg X = chilogrammi totali annui dell'utenza domestica di riferimento in base ai componenti del nucleo familiare)

- riguardo al Titolo IV del Regolamento per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI), nonché all'art.30 del "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per la disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale" che prevede di agevolare le utenze non domestiche, come stabilito dall'art.49 comma 10 del D.Lgs. 5.2.1997 n.22 e dall'art.4, comma 2, del D.P.R. 27.4.1999 n.158 che stabilisce: ".....fermo restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni, in particolare al fine di incentivare la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti secondo modalità contenute nell'articolo medesimo si stabilisce quanto segue:**

1) Utenze ubicate esternamente al perimetro in cui il servizio è istituito, riduzione del 50% sulla parte variabile;

2) Utenze la cui distanza dal cassonetto è oltre 1000 metri, riduzione del 25% sulla parte variabile;



3) *Le riduzioni alle utenze non domestiche per adesione al sistema di raccolta differenziata svolto dal gestore per avvio al recupero rifiuti a terzi debitamente autorizzati nella misura massima del 30% da concedersi sulla parte variabile della tariffa a scaglioni in base al raggiungimento di una determinata percentuale di rifiuti avviati alla raccolta differenziata, sia tramite il gestore del servizio pubblico, sia tramite ditte private, debitamente autorizzate, rispetto alla quantità di rifiuti prodotti, calcolati utilizzando l'indice di produzione Kd.*

Indice di produzione Kd moltiplicato i mq di superficie soggetta alla parte variabile della TIA = Kg. X (kg X = chilogrammi totali annui dell'utenza non domestica di riferimento in base ai mq a tariffa);

4) *Tutte le utenze non domestiche al fine dell'ottenimento delle riduzioni inerenti merci deperibili per adesione al sistema di raccolta differenziata svolto dal gestore e per avvio a recupero rifiuti a terzi debitamente autorizzati (massimo 10%), sono tenute a fare richiesta di adesione al sistema di raccolta differenziata. Le riduzioni verranno concesse sulla parte variabile della tariffa, a scaglioni in base al raggiungimento di una determinata percentuale di rifiuti avviati alla raccolta differenziata, sia tramite il gestore del servizio pubblico, sia tramite ditte private, debitamente autorizzate, rispetto alla quantità di rifiuti prodotti, calcolati utilizzando l'indice di produzione Kd.*

Indice di produzione Kd moltiplicato i mq di superficie soggetta alla parte variabile della TIA = Kg. X (kg X= chilogrammi totali annui dell'utenza non domestica di riferimento in base ai mq a tariffa).

5) *Le riduzioni per utenze non domestiche riguardanti il conferimento diretto di rifiuti recuperabili e destinati allo smaltimento presso gli impianti del gestore nella misura massima del 20%. Le riduzioni verranno concesse sulla parte variabile della tariffa, in base al raggiungimento di una determinata percentuale di rifiuti conferiti direttamente agli impianti del gestore del servizio pubblico rispetto alla quantità di rifiuti prodotti calcolati utilizzando l'indice di produzione Kd.*

Indice di produzione Kd moltiplicato i mq di superficie soggetta alla parte variabile della TIA = Kg X (kg X = chilogrammi totali annui dell'utenza non domestica di riferimento in base ai mq a tariffa).

Le riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche, si applicano sulla parte variabile della tariffa annualmente dovuta, da determinarsi e concedersi nell'anno successivo all'anno di riferimento previa presentazione della domanda, corredata dalla documentazione attestante l'effettivo conferimento, da inviare al Gestore, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo;

Considerato che la suddetta ripartizione deve essere considerata indicativa e non tassativa e che il gestore, fermo restando l'importo complessivo destinato alle riduzioni per l'anno 2013 attribuirà la riduzione per ciascuna utenza sulla base di parametri oggettivi nonché sulla verifica che l'utente risulti in regola con i pagamenti;

Considerato inoltre che con Delibera del Consiglio Comunale n. 68 in data odierna è stato approvato il Piano Finanziario per il Servizio di Igiene Urbana per il periodo 2014/2015/2016, all'interno del quale trovano copertura le riduzioni tariffarie di cui al presente atto;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Servizio 8C Ambiente e Qualità Luoghi di lavoro in data 8.8.2014, in ordine alla regolarità tecnica, e dal Dirigente del Servizio servizi finanziari e tributi in data 19.8.2014 in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare Permanente n. 2 "Sviluppo Economico – Finanze – Patrimonio – Politiche comunitarie" in data in data 2.9.2014;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;



(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

approvata con voti favorevoli 18, contrari 5, resi da altrettanti votanti su 26 presenti con l'astensione dei Consiglieri Capasso, La Vita e Verdolini,

DELIBERA

1 - di provvedere in riferimento al Titolo IV del Regolamento per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) , nonchè dell'art.30 del "Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per la disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale" , alla riduzione della parte variabile della tariffa nei confronti delle utenze domestiche e non domestiche nei termini indicati in dettaglio nella narrativa del presente atto;

2 - per quanto riguarda le utenze non domestiche con il presente atto viene stabilito il seguente criterio di concessione delle percentuali di riduzioni TARI sulla parte variabile della tariffa, come di seguito in dettaglio:

Utenze non domestiche:

A) adesione al sistema raccolta differenziata di rifiuti recuperabili svolto dal Gestore :

- al raggiungimento del 30 % di X viene concessa una riduzione del 10 %
- al raggiungimento del 50 % di X viene concessa una riduzione del 20 %
- al raggiungimento del 70 % di X viene concessa una riduzione del 30 %

B) adesione al sistema di raccolta differenziata merci deperibili :

riduzione del 10 %

C) conferimento diretto agli impianti del Gestore di rifiuti recuperabili:

- al raggiungimento del 30% di X viene concessa una riduzione del 5%
- al raggiungimento del 50% di X viene concessa una riduzione del 10%
- al raggiungimento del 70% di X viene concessa una riduzione del 15%
- al raggiungimento del 90% di X viene concessa una riduzione del 20%

3 - di stabilire che le suddette riduzioni vengano applicate solo nel caso in cui l'utente che le richieda risulti in regola con i pagamenti della tariffa;

4 - di trasmettere alla società ASM SpA il presente provvedimento incaricando la medesima azienda di applicare la riduzione della parte variabile della tariffa secondo quanto indicato nel presente provvedimento.

Su proposta del Presidente il Consiglio, stante l'urgenza, delibera altresì, con voti favorevoli 21, contrari 4, resi da 25 Consiglieri presenti e votanti, essendo nel frattempo uscito il Consigliere Berselli, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.



(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

f.to il Vice Segretario Generale Giovanni Ducceschi f.to il Presidente del Consiglio Ilaria
Santi